

---

## Indice

### **La manovra economico-fiscale per il 2012–2014**

<i>Gaetana Trupiano</i> .....	1
1 Introduzione .....	1
2 I vincoli europei e il Fiscal compact .....	2
3 Il Documento di economia e finanza .....	8
4 Le manovre dell'estate 2011 .....	9
5 La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza .....	12
6 La manovra di dicembre 2011 .....	13
6.1 Fisco .....	15
6.2 Immobili .....	18
6.3 Pensioni .....	20
6.4 Incentivi .....	21
6.5 Altri interventi .....	23
7 Il Decreto Milleproroghe .....	24
8 Concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture .....	26
Riferimenti bibliografici .....	30

### **Scelte di politica economica e crisi della finanza pubblica in Italia**

<i>Gian Cesare Romagnoli</i> .....	33
1 Introduzione .....	33
2 L'illusione finanziaria nel ventennio 1972–1992 .....	36
3 I risultati oscillanti del secondo ventennio: 1992–2011 .....	40

VI Indice

4	I rischi dell'instabilità finanziaria e il cambio di governance europea .....	44
5	Conclusioni .....	48
	Riferimenti bibliografici .....	51

**La tassazione d'impresa: le riforme continuano**

	<i>Antonio Di Majo, Maria Grazia Paziienza, Francesco Crespi</i> .....	55
1	Introduzione .....	55
2	Le modifiche tributarie del 2011: un anno di “saliscendi”. ...	57
3	L'ACE (Allowance for Corporate Equity) .....	62
4	ACE: un aiuto alla crescita economica? .....	65
4.1	La recente introduzione dell'ACE nel sistema tributario italiano .....	65
4.2	Alcune simulazioni degli effetti delle riforme sui bilanci delle imprese .....	67
5	Conclusioni .....	73
	Riferimenti bibliografici .....	74

**L'imposizione patrimoniale nella manovra per il 2012**

	<i>Bruno Bises e Antonio Scialà</i> .....	77
1	Introduzione .....	77
2	L'imposizione su base patrimoniale: inquadramento teorico ..	78
2.1	I motivi di equità .....	78
2.2	I motivi di efficienza produttiva .....	80
2.3	I motivi di efficienza nella ripartizione verticale delle competenze fiscali .....	82
2.4	Modalità di imposizione .....	83
2.5	Determinazione della base imponibile .....	84
3	La tassazione su base patrimoniale in Italia .....	85
3.1	La struttura della tassazione sul patrimonio in Italia ....	85
3.2	L'Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) .....	86
3.3	Le agevolazioni per gli immobili adibiti ad abitazione principale nell'Ici .....	88
3.4	L'Imposta Municipale Propria (Imu) .....	89
4	Gli interventi del Governo Monti .....	90
5	Una valutazione degli interventi per il 2012 .....	92

6	Considerazioni conclusive .....	97
	Riferimenti bibliografici .....	98

**La recente riforma dei servizi pubblici locali**

	<i>Francesca Di Lascio</i> .....	101
1	Introduzione .....	101
2	Dall’art. 23 bis della L. 133 del 2008 al referendum abrogativo .....	103
3	Il quadro normativo vigente .....	106
4	Le prospettive .....	111
	Riferimenti bibliografici .....	113

**La sanità tra tagli e razionalizzazione della spesa**

	<i>Monica Auteri</i> .....	115
1	Introduzione .....	115
2	L’evoluzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale .....	117
3	La perequazione .....	124
4	La dinamica evolutiva della spesa sanitaria .....	125
5	La salute come diritto e come investimento economico .....	133
	Riferimenti bibliografici .....	136

**Due anni di riforme pensionistiche: gli effetti sulla spesa e le questioni ancora aperte**

	<i>Laura Dragosei, Sergio Ginebri, Rosa M. Lipsi, Christian Mongeau Ospina</i> .....	139
1	Introduzione .....	139
2	La spesa previdenziale italiana nel contesto europeo .....	141
3	Un biennio di riforme della normativa previdenziale .....	143
4	Gli effetti finanziari della riforma Fornero: la valutazione governativa e quella con il modello Cer .....	152
5	Le questioni irrisolte .....	159
	Riferimenti bibliografici .....	163

**Gli interventi in materia di personale pubblico nella legislazione finanziaria del 2011**

	<i>Gianfranco D’Alessio</i> .....	165
1	Premessa .....	165

VIII Indice

2	Le disposizioni del D.Lg. 98/2011 riguardanti la razionalizzazione delle spese e altri aspetti della regolazione del personale pubblico . . . . .	166
3	Contenimento delle retribuzioni e altri istituti relativi al trattamento economico . . . . .	170
4	Livellamento delle remunerazioni . . . . .	172
5	Rideterminazione (riduzione) degli organici . . . . .	173
6	Ricollocazione di personale . . . . .	175
7	Mobilità dei dipendenti pubblici . . . . .	181
8	Blocco del turnover (deroga) . . . . .	184
9	Revoca degli incarichi dirigenziali . . . . .	184
10	Altre disposizioni “restrittive” . . . . .	185

**Clausola di finalizzazione e sistemi di copertura del decreto salva Italia**

<i>Angelo Buscema</i> . . . . .	189
---------------------------------	-----

---

## La tassazione d'impresa: le riforme continuano

Antonio Di Majo<sup>1</sup>, Maria Grazia Pazienza<sup>2</sup>, Francesco Crespi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Università degli Studi Roma Tre, CEFIP, CREI <sup>2</sup>Università degli Studi di Firenze, CEFIP

### 1 Introduzione<sup>1</sup>

L'elevata instabilità della normativa sull'imposizione dei risultati economici di impresa, caratteristica degli ultimi tre lustri, come si era ricordato nella Relazione dello scorso anno (Di Majo e altri, 2011), è stata confermata dalle numerose modifiche apportate nel corso del 2011, con effetti negli anni successivi. Il contesto di questa ultima tornata di cambiamenti (descritti nel paragrafo 2) è la politica di forte riduzione del disavanzo pubblico (con l'intento dichiarato di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013) e gli aumenti tributari ne hanno segnato l'orientamento generale. Tuttavia, per la tassazione delle imprese non si sono registrati solamente inasprimenti, ma rilevanti modifiche di struttura che possono comportare, in relazione ai comportamenti imprenditoriali, alleggerimenti del prelievo.

La tassazione dei risultati economici di impresa, sin dai tempi della prima industrializzazione, ha mantenuto relazioni instabili e variabili tra l'imponibile e gli utili determinati secondo le regole della contabilità aziendale. La dinamica di questa relazione ha assunto caratteri speci-

---

<sup>1</sup> Questo lavoro comprende in parte argomentazioni svolte in un'audizione sulla riforma fiscale tenuta da Antonio Di Majo presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Si ringrazia Raffaele Brancati per aver messo a disposizione le banche dati sulle imprese del MET (Monitoraggio Economia e Territorio, [www.met-economia.it](http://www.met-economia.it))

fici nel nostro paese, che ha adottato sia concetti di imponibile diversi dall’utile di esercizio sia misurazioni di costi e ricavi parzialmente differenti da quelli rilevati a fini di determinazione dell’utile di impresa. Nel primo tipo di divergenza possono essere inclusi sia i metodi forfettari di fissazione degli imponibili (particolarmente rilevanti per le imprese individuali e le società di dimensione minore) sia alcune caratteristiche legate a particolari aspetti della struttura economica dell’impresa (l’assetto del finanziamento, gli ammortamenti e altri aspetti dell’accumulazione, le plusvalenze, ecc.) ovvero l’individuazione di una grandezza di riferimento completamente alternativa (ad esempio, il valore aggiunto complessivo conseguito dall’impresa nel periodo di imposta, come nel caso dell’Irap). Il secondo tipo di divergenza viene tradizionalmente definito, nel nostro paese, come “doppio binario” contabile, nel senso che certi elementi di costo e di ricavo possono dover essere quantificati per il Fisco in maniera diversa da come sono rilevati nella contabilità aziendale<sup>2</sup>. L’abolizione delle “variazioni di bilancio” (lo strumento per realizzare il “doppio binario”) è stata ricordata nelle precedenti relazioni (Di Majo e Citton, 2009, p.79), (Di Majo, 2010, p.64), così come i “riallineamenti” idonei ad avvicinare gli stock di bilancio a valori di mercato. Da questo punto di vista si elimina una ragione fondamentale di differenziazione tra l’imponibile (specialmente delle società) e l’utile d’impresa. Ma dall’altro punto di vista, è stata introdotta (con effetto dai bilanci concernenti il 2011) un’ulteriore differenziazione tra l’utile di esercizio e il concetto di imponibile, sia dell’Ires/Irpef sia dell’Irap; infatti, per quest’ultimo tributo si è deciso un ulteriore allontanamento dal valore aggiunto (come si vedrà nelle prossime pagine), mentre per gli altri tributi diretti si è passati a una forma di ACE (Allowance for Corporate Equity), che si aggiunge ad altre divergenze con l’utile aziendale e si è introdotta una deduzione correlata alla entità del costo del lavoro nell’imponibile Irap<sup>3</sup>. Questi cambiamenti, le loro motivazioni

<sup>2</sup> Sull’evoluzione della tassazione di impresa (con speciale riferimento alle società di capitali) nell’Italia dell’ultimo secolo, si vedano i lavori contenuti in Pedone e Gallo (2011).

<sup>3</sup> Nelle Relazioni degli anni precedenti si è fatto talvolta riferimento al trattamento tributario delle imprese costituite in diversa forma giuridica (principalmente so-

e le loro implicazioni saranno analizzati nei prossimi paragrafi. Da un punto di vista macroeconomico, va rilevato che essi comporterebbero, secondo valutazioni ufficiali<sup>4</sup>, riduzioni di gettito di 2,575 miliardi di euro nel 2012, di 5,057 nel 2013 e di 5,965 nel 2014; questa previsione di minori entrate è legata a comportamenti “virtuosi” delle imprese che dovrebbero comportare benefici in termini di crescita del prodotto complessivo, ma la loro realizzazione non appare scontata.

Nel paragrafo 3 vengono brevemente descritte le caratteristiche generali dell'ACE e le ragioni della sua adozione; nel paragrafo 4 si considerano le conseguenze dell'adozione dell'ACE sul sistema tributario italiano e sono presentate alcune simulazioni, che utilizzano i dati dei bilanci delle imprese elaborati dal MET, sui suoi effetti concreti.

## **2 Le modifiche tributarie del 2011: un anno di “saliscendi”.**

In un anno particolarmente travagliato per le finanze pubbliche italiane, gli interventi sulla tassazione diretta delle imprese sono stati numerosissimi e, anche se fortemente frammentati, appaiono tutti di una certa incisività.

Le modifiche normative hanno oscillato tra l'ambizione primaverile di poter usare la leva fiscale come innesco della ripresa in un contesto macroeconomico stabile e l'urgenza di raccogliere gettito per fronteggiare la crisi di credibilità, anche con maggiori limitazioni dell'elusione fiscale.

In particolare, la fortissima stagnazione degli investimenti privati e pubblici (il dato di contabilità nazionale mostra una riduzione del 17%

cietà di capitali opposte a imprese personali). Questo aspetto, con quello connesso della tassazione dei redditi “distribuiti” dalle società di capitali e dei proventi delle attività finanziarie è stato recentemente affrontato, nei suoi aspetti evolutivi del sistema tributario italiano (Visco, 2011).

<sup>4</sup> La deducibilità del rendimento del capitale proprio comporterebbe minori entrate di 951 milioni nel 2012, 1.446 nel 2013 e 2.929 nel 2014. La deducibilità della parte di Irap dall'Ires o dall'Irpef, rispettivamente 1.475, 1.921 e 2.042 milioni di euro. Infine la deducibilità dall'Irap per l'impiego di giovani e donne, 149, 1.690 e 994 milioni di euro.

per l'anno 2010<sup>5</sup>), ha promosso la riproposizione del credito di imposta nel decreto sviluppo<sup>6</sup>. In esso compaiono tre diverse forme di incentivazione legate agli investimenti e all'occupazione, che non sembrano essere state in grado di modificare la situazione, sia perché l'incertezza congiunturale avrebbe richiesto provvedimenti ben più consistenti, sia perché gli incentivi erano comunque limitati a casi piuttosto specifici. In particolare, l'articolo 1 del decreto sviluppo introduce un credito di imposta del 90% per il finanziamento di progetti di ricerca in Università e Enti Pubblici di Ricerca effettuati nel biennio 2011–2012. In linea con precedenti provvedimenti incentivanti, il credito di imposta spetta solo per la parte eccedente la media degli investimenti in ricerca e sviluppo del triennio 2008–2010, anche se la spesa è comunque integralmente deducibile ai fini Ires e Irap.

Il secondo articolo del decreto sviluppo introduce un credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Alle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”<sup>7</sup> nelle Regioni del Sud, determinando un incremento della occupazione rispetto al numero dei lavoratori impiegati nei dodici mesi precedenti, spetta un credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti per il primo anno (due anni nel caso di lavoratori “molto svantaggiati”).

Infine, nel processo di conversione è stato rifinanziato il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle aree svantaggiate, già previsto dalla L. 296 del 27.12.2006<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Si veda, tra gli altri, l'analisi in Cortei dei Conti (2011).

<sup>6</sup> Si tratta del D.Lg. 70 del 13 maggio 2011 — Semestre Europeo — Prime disposizioni urgenti per l'economia, GU 110 del 13 maggio 2011. Convertito, con modificazioni, dalla L. 106 del 12 luglio 2011.

<sup>7</sup> La condizione di svantaggio è qui associata alla mancanza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, di un diploma di scuola media superiore o professionale, all'età superiore a 50 anni, alla presenza di carichi familiari, all'esercizio in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo–donna ovvero all'appartenenza a una minoranza nazionale. La condizione di “molto svantaggiato” è associata alla mancanza di lavoro retribuito da almeno 24 mesi.

<sup>8</sup> Le aree svantaggiate sono nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.



Questo pacchetto è l'ultimo di una serie eterogenea di incentivi agli investimenti e all'occupazione con crediti di imposta o detassazione (recentemente dell'Irap) che purtroppo non hanno mai dimostrato grande efficacia, nemmeno in riferimento a periodi congiunturali più favorevoli. Nel caso degli investimenti, la maggior parte dei lavori empirici ha verificato effetti di anticipazioni della spesa, ma scarsa addizionalità, mentre per l'occupazione gli effetti duraturi sul numero degli occupati vengono valutati marginali<sup>9</sup>. Nonostante i dubbi sulla loro efficacia, questi interventi vengono riproposti periodicamente<sup>10</sup> senza troppe variazioni e in modo estremamente frammentato (a parte una crescente produzione normativa per limitare comportamenti opportunistici), determinando una sovrapposizione di benefici che non riesce però ad aggredire né la fase congiunturale, né il ritardo strutturale delle Regioni meridionali.

Già nella fase di conversione del decreto sviluppo, nel mese di luglio, la minore fiducia dei mercati sulla solidità del debito pubblico italiano aveva iniziato a richiedere interventi di rafforzamento delle entrate e contrasto all'evasione da affiancare ai provvedimenti di stimolo congiunturale. La prima Manovra correttiva<sup>11</sup>, da un lato rende ancora più favorevole il regime dei contribuenti minimi abbassando l'aliquota forfettaria dal 20% al 5% — anche se riduce drasticamente la platea di soggetti interessati — dall'altro inizia una strategia di rafforzamento sul lato delle entrate. Nella Manovra di Luglio questo obiettivo è perseguito su tre direttrici differenti. In primo luogo viene nuovamente differenziata — innalzandola — l'aliquota Irap su Banche, Assicurazioni e Concessionarie<sup>12</sup>, andando dunque a modificare un parametro che

<sup>9</sup> Si veda a questo proposito Cannari e altri (2006); Cipollone e Guelfi (2006). Bondonio e Greenbaum (2006), ad esempio, mostrano una scarsa efficacia anche con riferimento ad altre Regioni europee in ritardo di sviluppo.

<sup>10</sup> Interventi dei primi mesi del 2012 del governo Monti prorogano i termini di questo tipo di programmi.

<sup>11</sup> D.Lg. 98 del 6 luglio 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, pubblicato in GU 155 del 6 luglio 2011 e convertito, con modificazioni, dalla L.111 del 15 luglio 2011.

<sup>12</sup> L'aliquota per le concessionarie non autostradali sale al 4,2% dal precedente 3,9% a partire dall'anno di imposta 2011. C'è poi un incremento dello 0,75% per banche e società finanziarie, con il prelievo che sale di conseguenza al 4,65% e di due punti

dovrebbe dare un risultato certo in termini di entrate.

Un aumento del gettito è poi atteso dalla possibilità, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, di affrancare, in tutto o in parte, i maggiori valori risultanti dalle operazioni di fusione, scissione e conferimenti aziendali, applicabile limitatamente alle voci relative all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali.

Infine, per ridurre la presenza di società strutturalmente in perdita ed assicurarsi un'entrata minima costante è stato modificato il regime del riporto delle perdite e dell'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili. Il riporto in avanti delle perdite non è più limitato a 5 esercizi, ma la possibilità di compensare utili con perdite pregresse è possibile in ogni esercizio nei limiti dell'80%. L'impatto fiscale potrebbe essere rilevante dato che dal 2012 tutte le società che realizzano un reddito imponibile, anche se annullato da perdite pregresse, dovranno versare una quota minima di Ires. In questo modo l'Erario si assicura un'entrata minima costante ma l'impresa potrà recuperare la perdita senza limitazioni temporali<sup>13</sup>. Il tema delle imprese strutturalmente in perdita o “di comodo” è stato nuovamente affrontato con la seconda manovra correttiva di agosto<sup>14</sup> con una maggiorazione dell'aliquota Ires (dal 27,5% al 38%) per le società considerate non operative (società di comodo)<sup>15</sup> e

---

percentuali per le assicurazioni, la cui aliquota raggiunge quindi il 5,9%. Il maggior gettito atteso da questo intervento è pari a 4,8 miliardi.

<sup>13</sup> Le statistiche dell'Anagrafe tributaria mostrano costantemente la diffusa presenza di perdite dichiarate dalle imprese, specie societarie, che in gran parte appaiono insensibili all'andamento delle fasi cicliche dell'economia. Queste caratteristiche sono frutto probabilmente sia di meccanismi di elusione dei tributi sia di evasioni realizzate attraverso l'occultamento del fatturato e/o con scritture non fedeli di altre operazioni. Nel 2009 i redditi di impresa dichiarati ai fini dell'Ires sono stati circa 157 miliardi, le perdite 52.

<sup>14</sup> Manovra Bis di Ferragosto: D.Lg. 138 del 13 agosto 2011, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, pubblicato in GU 188 del 13 agosto 2011 e convertito dalla L. 148 del 14 settembre 2011.

<sup>15</sup> Per società non operative (ovvero “società di comodo”) si intendono quelle che non svolgono un'attività economica o commerciale, ma gestiscono un patrimonio mobiliare o immobiliare. La classificazione come società di comodo avviene tramite *test di operatività*, che mette a confronto i ricavi dichiarati e i ricavi presunti che la società si stima debba generare applicando specifici coefficienti alle voci di costo. Alle società di comodo viene così attribuito un reddito minimo.

per quelle in perdita ricorrente (ovvero i soggetti che, pur superando il test di operatività, fanno registrare perdite per 3 esercizi consecutivi oppure in perdita per 2 periodi d'imposta e per la terza annualità con un reddito inferiore a quello minimo). Nella stessa manovra correttiva bis si è ricorso nuovamente all'inasprimento della *c.d. Robin Hood Tax*, ovvero una addizionale sulla tassazione dei profitti delle imprese operanti nei settori petrolifero, del gas e dell'energia elettrica introdotta nel 2008<sup>16</sup>. Il nuovo intervento appare consistente perché, oltre ad incrementare la sovra aliquota Ires (dal 6,5% al 10,5% per gli esercizi 2011–2013) amplia la platea dei soggetti interessati diminuendo la soglia in termini di fatturato e, soprattutto, eliminando l'esenzione per i soggetti che producono energia da fonti rinnovabili<sup>17</sup>. Il decreto conferma il discusso “divieto” di traslazione dell'imposta sui prezzi. Per quanto una distribuzione più possibile diffusa degli oneri appaia condivisibile e inevitabile in una fase di consistenti sforzi per la finanza pubblica, questo intervento evidenzia alcuni punti critici, prima fra tutte la possibilità che gli investimenti, anche quelli infrastrutturali, subiscano un ulteriore arresto. Secondo l'Autorità per l'Energia e il Gas, i margini di guadagno attuali delle imprese del settore sono molto inferiori a quanto registrato nel 2008, quando il provvedimento originario fu introdotto ed è dunque probabile una riduzione dell'attività di investimento, nonostante gli investimenti infrastrutturali in questo campo (nel settore delle rinnovabili come nei sistemi *smart grid*) siano ritenuti indispensabili per la competitività e il perseguimento della riduzione delle emissioni: *“il principale effetto di un aumento dell'Ires è quello di ridurre la propensione all'investimento nell'attività colpita dall'aumento stesso. Nelle attività svolte a mercato, è attraverso la contrazione degli investimenti e, di conseguenza, dell'offerta che può aver luogo, in linea generale, la futura traslazione degli effetti dell'aumento dell'imposta diretta sui prezzi e quindi sui consu-*

<sup>16</sup> D.Lg.112 del 25 giugno 2008, convertito con L.133/2008. Il prelievo è stato nuovamente modificato con L.99 del 23 luglio 2009.

<sup>17</sup> È stato ampliato il novero delle attività energetiche cui si applica la citata maggiorazione includendovi anche le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, trasporto del gas e le attività di distribuzione sia del gas che dell'energia elettrica

*matori. . . .*”(p.3). Anche la controversa questione del divieto di traslazione e della connessa responsabilità di vigilanza non è stata chiarita nel nuovo intervento, nonostante siano state sollevate diverse critiche sul senso del divieto di una normale reazione economica all’imposta e sulla possibilità stessa di enucleare la traslazione all’interno della politica di prezzo dell’impresa<sup>18</sup>.

Con l’ultimo atto del governo Berlusconi, la Legge di stabilità per il 2012<sup>19</sup>, sono state inserite alcune semplificazioni — tra cui minori adempimenti per le imprese che operano in contabilità semplificata se utilizzano solo metodi di pagamento tracciabili — e ancora un provvedimento di riduzione del costo del lavoro che interessa un particolare insieme di soggetti: la fiscalizzazione per un triennio dei contributi per i contratti di apprendistato per le microimprese (con meno di 9 addetti).

Il c.d. decreto “salva-Italia”, in un quadro di aumento generale della pressione fiscale finalizzato alla riduzione del disavanzo della finanza pubblica, introduce ancora elementi incentivanti per le imprese, ma in questo caso rivolti alla generalità delle unità produttive. Gli elementi più importanti sono *l’Allowance for Corporate Equity*, e una nuova erosione dell’Irap legata al costo del lavoro sostenuto dal contribuente, seguendo in questo modo alcune delle indicazioni contenute nella delega fiscale del governo Berlusconi. Entrambe queste novità saranno oggetto di alcuni approfondimenti nei paragrafi 3 e 4.

### 3 L’ACE (Allowance for Corporate Equity)

La valutazione di un sistema tributario fa generalmente riferimento a criteri di efficienza, equità e semplicità amministrativa. Per quanto ri-

<sup>18</sup> Al momento manca ancora un’autorità di vigilanza sulla possibile traslazione operata dalle imprese bancarie e assicurative, mentre nel caso dell’energia l’Autorità lamenta la complessità e la mancanza di effetti concreti di questo tipo di vigilanza, su cui è ancora forte lo scontro sulle metodologie più opportune. In particolare, le indagini e il tentativo di irrogare sanzioni hanno aperto un amplissimo contenzioso con la magistratura amministrativa. Si veda Autorità per l’Energia elettrica e il Gas (2011).

<sup>19</sup> L. 183 del 12 novembre 2011, pubblicata in GU 265 del 14 novembre 2011.

guarda la tassazione d'impresa il criterio di efficienza (adottato normalmente sulla base della teoria neoclassica, ma che ha una sua validità indipendentemente da tale approccio) si riferisce all'esigenza che le imposte gravanti sui risultati d'impresa non determinino distorsioni nelle scelte di investimento, in termini di quantità, tipologia, localizzazione, distribuzione nel tempo e modalità di finanziamento. Il prelievo sui risultati di impresa dovrebbe quindi essere neutrale rispetto a tali scelte.

Tuttavia, un'imposta sugli utili può determinare una divergenza tra il costo del capitale e il saggio dell'interesse al netto delle imposte. Secondo la teoria tradizionale, per l'impresa, in equilibrio, il livello del prodotto marginale del capitale sarà maggiore del tasso di interesse e, conseguentemente, il livello degli investimenti risulterà sub-ottimale. Tale distorsione può essere eliminata attraverso l'introduzione di una piena deducibilità dall'imponibile degli interessi passivi. In questo modo però gli effetti distorsivi dell'imposta si trasferiscono sulla scelta riguardante le modalità di finanziamento degli investimenti. In particolare, si viene così a creare un incentivo all'indebitamento rispetto al finanziamento con capitale proprio delle attività di accumulazione. Questa disparità di trattamento delle fonti alternative di finanziamento si ritiene provochi rilevanti effetti economici, in particolare in termini di allocazione del capitale e di squilibri nella struttura finanziaria delle imprese.

Le due proposte principali (almeno per il periodo successivo al 1970) volte a rendere neutrale la tassazione dei redditi di impresa sono il sistema di imposizione *flow of funds*, nell'impostazione del Rapporto Meade (1978), e la *Allowance for Corporate Equity* (ACE) avanzata nel 1991 dall'Institute for Fiscal Studies. Secondo la prima, la neutralità verrebbe raggiunta attraverso una particolare definizione dell'imponibile calcolato come differenza tra gli incassi e i pagamenti (compresa l'intera spesa di investimento, rendendo così superflui gli ammortamenti) realizzati dall'impresa nel periodo d'imposta. Tuttavia, l'attuazione pratica di tale soluzione risultò di particolare complessità sia per le implicazioni in termini delle necessarie modifiche ai principi contabili sia per la regolazione del trattamento dei redditi transfrontalieri tra paesi con diversi regimi tributari.

Per quanto riguarda l'ACE, la proposta consiste nella possibilità di dedurre, ai fini della determinazione dell'imponibile, il rendimento "normale" del capitale proprio al pari degli interessi passivi. In questo modo dal punto di vista fiscale l'impresa sarebbe indifferente rispetto alla scelta di finanziare i propri investimenti con capitale di rischio o attraverso l'indebitamento. Inoltre, poiché l'imposta graverebbe solo sulla parte di utile eccedente il rendimento normale del capitale, essa non avrebbe effetti sul livello degli investimenti in quanto la convenienza ad effettuare l'investimento marginale non verrebbe alterata per effetto del prelievo tributario, per le ragioni tradizionalmente sostenute dalla teoria neoclassica dell'incidenza dell'imposizione sui profitti. Infine, secondo la proposta originaria, nel sistema ACE solo i profitti assoggettati all'imposta potrebbero andare ad incrementare il patrimonio netto. In questo modo, il beneficio derivante da un differimento nella realizzazione di un guadagno su un *asset*, verrà controbilanciato dall'impossibilità di godere di future deduzioni d'imposta relative allo stesso. Ciò implica che, almeno nel lungo periodo, l'impresa sarà indifferente tra realizzare o meno un guadagno in conto capitale, rendendo neutrale l'imposta anche rispetto alle politiche di distribuzione degli utili.

Nonostante tali benefici, l'applicazione dell'ACE (sia con riferimento all'intero capitale proprio sia nella versione applicata solo all'incremento di patrimonio) è stata limitata ad alcune esperienze ed è attualmente in vigore in Belgio, Brasile e Lettonia (Ceriani e Franco, 2011)<sup>20</sup>. Tuttavia, l'interesse verso questa proposta è ancora elevato sia come tema di studio sia come possibilità concreta di riforma del sistema di tassazione dei risultati economici d'impresa (Crawford e Freedman, 2007; De Mooij e Devereux, 2011). È d'altra parte evidente che uno dei principali ostacoli all'introduzione dell'ACE è (principalmente nella versione connessa con lo stock di patrimonio) relativo alla possibile rilevante perdita di gettito<sup>21</sup> dovuta alla deducibilità della remunerazione normale del ca-

<sup>20</sup> In Nord-Europa è stato introdotto alla fine degli anni ottanta del secolo scorso un sistema detto di *Dual Income Tax* (DIT). In Italia la definizione DIT è stata adottata per un sistema simile all'ACE, in vigore dal 1998 al 2001, che prevedeva un trattamento duale degli utili, con un'aliquota minore sulla parte corrispondente al rendimento normale del capitale.

<sup>21</sup> Una prima valutazione delle implicazioni dell'introduzione dell'ACE nel sistema

pitale proprio. In linea di principio la perdita di gettito potrebbe essere bilanciata da un contestuale incremento delle aliquote d'imposta, che tuttavia appare di scarsa realizzabilità in presenza di elevata mobilità dei capitali e di concorrenza a ribasso tra paesi sull'aliquota marginale gravante sugli utili d'impresa (Devereux e altri, 2008); la versione incrementale appare meno “costosa” (almeno nel breve periodo) e quindi più accettabile.

## 4 ACE: un aiuto alla crescita economica?

### 4.1 La recente introduzione dell'ACE nel sistema tributario italiano

Come già ricordato, con il c.d. decreto “salva-Italia” è stata attuata in larga parte la delega per la riforma fiscale concernente l'imposizione dei risultati economici di impresa. L'art.1 reca il titolo ACE, “aiuto alla crescita economica”; si tratta in realtà dell’*“Allowance for corporate equity”*, di cui si è detto. L'imponibile dell'Ires (per l'Irpef si veda la nota 24) viene ridotto del rendimento “nozionale” (fissato convenzionalmente nel 3% nei primi tre anni di applicazione della legge) dell'incremento del capitale proprio. L'imponibile viene ulteriormente modificato, in riduzione, per l'Irap corrispondente alla parte di valore aggiunto destinato alla remunerazione del lavoro. Se si ricorda che è sempre vigente il limite (solo per le società di capitali) alla deducibilità degli interessi passivi (eccedenti quelli attivi) del 30% del Margine Operativo Lordo; si può osservare che l'accidentato percorso seguito dalla normativa sulla tassazione dei risultati economici di impresa si è concluso per ora con l'adozione di un imponibile che non è l'utile di esercizio rilevato dalla contabilità di impresa, né una forma “pura” di tassazione *neutrale*,

---

tributario italiano si trova in Aronica e altri (1995). In questo lavoro venne, tra l'altro, posta in rilievo la rilevante perdita di gettito derivante dall'introduzione immediata dell'ACE sul totale del patrimonio. La valutazione utilizzava l'indagine Mediocredito sulle imprese italiane del periodo 1989-1991 e le dichiarazioni dei redditi: si poteva arrivare al 18 % in meno di Irpeg e Ilor nel solo primo anno di applicazione (idem, pp. 57-61).

del tipo di quelle ricordate. Quanto all'Irap, il suo “snaturamento” si è rafforzato: alle deduzioni per l'assunzione di lavoratori, si aggiunge la deducibilità (Ires o Irpef/Ire) della parte di imposta *referibile* al costo del lavoro.

In sintesi, se ci si limita per semplicità alle società<sup>22</sup>, il prelievo Ires nel 2012 può essere così sintetizzato, in generale e trascurando le particolarità legate a agevolazioni, ad aliquote maggiorate (come per le imprese dell'energia), ecc. :

$$T_{ires} = 0.275 (Y - \alpha K_a - i DEB - 0,03 \Delta K - t_{Irap} (CL - Ded_L))$$

In cui : Y è il margine operativo lordo,  $\alpha$  la percentuale che riassume le quote di ammortamento (in certa misura affidate alla discrezionalità del contribuente<sup>23</sup>) sul capitale ammortizzabile  $K_a$ , i DEB gli interessi sul debito (entro i ricordati limiti di deducibilità),  $\Delta K$  l'incremento di capitale proprio,  $(CL - Ded_L)$  la parte di valore aggiunto destinata alla remunerazione del lavoro al netto delle apposite deduzioni,  $t_{Irap}$  l'aliquota pertinente dell'Irap.

L'imponibile nel suo complesso non sembra avere fondamenta teoriche; inoltre gli elementi soggetti alle scelte del contribuente sono numerosi (dagli ammortamenti alla struttura finanziaria alla occupazione). Il punto di arrivo, *per ora*, dell'incessante modifica del *tax design* dell'imposizione dei risultati di impresa può comportare rilevanti deviazioni dalla *neutralità*.

L'instabilità dell'attuale normativa sembra assicurata, tra l'altro, dalla situazione dell'Irap, di cui è stata ribadita la volontà di abolizione.

<sup>22</sup> Un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 14 marzo 2012 regola l'estensione dell'ACE alle imprese personali, con modalità in parte diverse da quelle che si applicano alle società di capitali. In particolare, l'art.8 stabilisce che per queste imprese l'ACE viene applicata all'intero patrimonio.

<sup>23</sup> La Legge finanziaria per il 2008 aveva previsto, insieme all'abolizione degli ammortamenti anticipati ed accelerati, la revisione del regime ordinario di ammortamento, in modo che le quote ammesse incorporassero una più realistica valutazione dell'usura economica del cespite. Questa revisione non è ancora avvenuta, ma non si applicano le quote precedentemente previste, per cui vige *di fatto* un regime di ammortamento quasi (perché può essere contestato dal Fisco) libero.



## 4.2 Alcune simulazioni degli effetti delle riforme sui bilanci delle imprese

La disponibilità della Banca dati MET consente di effettuare alcune simulazioni degli effetti delle modifiche tributarie considerate sulle grandezze di bilancio nel periodo successivo al 1998, differenziati per classi dimensionali di impresa. A questo scopo è necessario preliminarmente “ricostruire” gli imponibili e le imposte, verificando attraverso il gettito la plausibilità dell'esercizio<sup>24</sup>.

Questa esigenza ha obbligato a rivisitare, tra l'altro, la stratificazione delle deduzioni Irap, iniziata subito dopo la sua istituzione. All'origine (1998) erano deducibili dalla componente lavoro dell'imponibile teorico solo i contributi sociali per gli infortuni (Inail) e il 70% delle spese per i contratti di formazione lavoro. Negli anni le deduzioni si sono ampliate (l'intero costo del lavoro dei disabili, le deduzioni per nuova occupazione, con maggiorazioni per aree o categorie svantaggiate, quelle legate alle dimensioni, imprese con imponibile inferiore ai 181 mila euro annui, ecc.). Nel complesso la situazione si è ingarbugliata e nella Tabella 1 si è cercato di sintetizzare la situazione dell'anno di imposta 2008, come si può ricostruire dai dati dell'anagrafe tributaria.

La stratificazione delle deduzioni ha condotto a una situazione per cui più di un terzo dei contribuenti sono così agevolati: quelli che occupano lavoro dipendente. Inoltre il 24% dell'imponibile teorico viene ormai eroso da tali deduzioni.

È possibile simulare l'evoluzione del peso delle deduzioni sulle imprese del campione. Dalla Tabella2 si può notare che nel primo anno di vigenza dell'Irap il loro peso era di circa il 2% dell'imponibile lordo, in maniera uniforme per classi dimensionali. Negli anni successivi esso cresce, ma senza grandi differenze fino al 2006, quando, grazie a una deduzione specifica, le imprese minori (fino a 50 dipendenti nel campione) riducono sensibilmente l'imponibile. La successiva “ondata” del

<sup>24</sup> Le simulazioni sono state effettuate su un panel non bilanciato per il periodo 1998–2008. La numerosità del campione cresce con gli anni; nell'ultimo anno disponibile, il 2008, sono censite oltre 11 mila imprese, di cui più dell'80% dichiara meno di 50 addetti. Si tratta di imprese con personalità giuridica appartenenti ai settori manifatturieri con l'aggiunta di trasporti e servizi alle imprese.

68 Antonio Di Majo, Maria Grazia Pazienza, Francesco Crespi

**Tabella 1.** La “giungla” delle deduzioni Irapp

	Totale con-tribuenti e base imponibile (migliaia)	Contributi assicurativi	Deduzione forfetaria	Contributi previdenziali assistenziali	Spese ap-prendisti, e disabili, ecc.	Deduzione di 1.850 euro fi-no a 5 dip-occupazio-nale	Ult. deduzio-ne per incre-mento occu-pazionale	Totale
Frequenza	5.047,799	1.626,394	1.130,819	1.079,922	390,297	216,423	7,386	1.813,422
Ammontare	585,901,146	7.234,364	40.843,114	63,585,435	20,291,291	372,337	1,169,996	138,702,566
Quota su tot. contrib. imponibile	100%	32%	22%	21%	8%	4%	0%	36%
Peso su base imponibile	100%	1%	7%	11%	3%	0%	0%	24%

Fonte: Elaborazioni su dati dell'Anagrafe Tributaria; anno d'imposta 2008.

2008 con le deduzioni legate ai livelli (e agli incrementi) di occupazione favorisce principalmente le imprese maggiori. Nel complesso l'erosione dell'imponibile raggiunge in media la metà dell'imponibile teorico.

**Tabella 2.** Le deduzioni Irap in percentuale dell'imponibile lordo

	Piccole	Medie	Grandi	Totale
1998	2,0	2,0	2,0	2,0
2000	4,3	3,1	3,2	3,9
2004	15,8	2,9	2,9	13,0
2006	14,0	6,0	6,1	12,3
2008	53,5	40,5	59,3	51,8

Fonte: Elaborazioni su Banca dati MET.

Il campione ha consentito anche di ricostruire l'evoluzione dell'aliquota implicita dell'Irap, che conferma le due importanti fasi di “depotenziamento” del tributo, nel 2006 e nel 2008. L'aliquota implicita complessiva nel 2008 risulterebbe, nell'ambito del campione, del 2,36% contro il 4,09 dell'anno iniziale<sup>25</sup>.

**Tabella 3.** Rapporto tra Irap stimata e imponibile lordo

	Aliquota implicita	Aliquota legale
1998	4,09%	4,25%
1999	4,08%	4,25%
2000	3,99%	4,25%
2001	3,99%	4,25%
2002	3,97%	4,25%
2003	4,02%	4,25%
2004	3,91%	4,25%
2005	3,79%	4,25%
2006	3,81%	4,25%
2007	2,71%	4,25%
2008	2,36%	3,90%

Fonte: Elaborazioni su Banca dati MET.

<sup>25</sup> Nel 2008 l'aliquota legale ordinaria è stata abbassata dal 4,25 al 3,9%.

70 Antonio Di Majo, Maria Grazia Pazienza, Francesco Crespi

Sono stati anche simulati i gettiti dell'Irpeg/Ires per gli stessi anni. Come si vede dalla Tabella4, gli effetti della DIT si fanno sentire fino al 2003 facendo progressivamente differire l'aliquota implicita rispetto a quella nominale. Con il 2004 le due aliquote si avvicinano e solo con le innovazioni del 2012 si dovrebbero riallontanare.

**Tabella 4.** Aliquota implicita\* e aliquota legale Irpeg/ Ires

	Aliquota implicita	Aliquota legale
1998	36,3%	37,0%
1999	34,6%	37,0%
2000	35,4%	37,0%
2001	34,4%	36,0%
2002	34,6%	36,0%
2003	33,8%	35,0%
2004	32,2%	33,0%
2005	32,2%	33,0%
2006	32,2%	33,0%
2007	32,1%	33,0%
2008	26,4%	27,5%

Fonte: Elaborazioni su Banca dati MET.

(\*) rapporto tra gettito Ires e imponibile lordo.

Si sono poi valutati i possibili effetti dell'introduzione dell'ACE. A questo fine, è necessario ipotizzare il valore degli incrementi di capitale interessati dalla riforma. Una previsione prudenziale può basarsi sugli incrementi di patrimonio osservati nel primo anno (1999) di attivazione della DIT che, come si è detto, inseriva analoghi stimoli all'incremento di capitale. Per ognuna delle imprese del campione; poiché si tratta di un valore minore rispetto a quelli osservati negli anni successivi non si corre il rischio di sopravvalutare l'effetto della ACE, anche in considerazione del diverso andamento generale dell'economia.

In termini di imponibile la simulazione fornisce un valore complessivo della deducibilità (la remunerazione “normale”, il 3% nel 2012) degli incrementi del patrimonio pari al 5,5% per il totale delle imprese del campione (Tabella 5), con un peso minore per quelle maggiori, il cui grado di indebitamento si mantiene ormai costante da molto tempo.

**Tabella 5.** Stima della deducibilità ACE rispetto all'imponibile Ires ( 2012)

	Numero di imprese	
Piccole	7.239	5,8%
Medie	1.403	4,5%
Grandi	536	4,1%
Totale	9.178	5,5%

Fonte: Elaborazioni su Banca dati MET.

L'altra importante novità è la parziale deducibilità Irap dall'imponibile Ires introdotta nel 2008<sup>26</sup> e rafforzata con l'intervento dello scorso dicembre. Questa novità ridurrebbe, secondo le simulazioni, l'imponibile Ires nel 2012 dell'1,6% nel totale, con differenze relativamente limitate tra le imprese maggiori e medie (1,8%) e quelle minori (1,6%).

Il risparmio complessivo di imposta derivante dalla recente riforma risulta del 6,4% nella media del campione (Tabella 6), con valori maggiori per le piccole imprese (7,3%).

**Tabella 6.** Risparmi di imposta nel 2012 (per effetto dell'ACE e della deducibilità Irap dall'Ires)

Micro: 1-9	-7,34%
Piccole: 10-49	-5,81%
Medie: 50-249	-5,54%
Grandi: Oltre 249	-5,77%
Total	-6,42%

Fonte: Elaborazioni su Banca dati MET.

Ma l'obiettivo ultimo posto alle politiche tributarie per le imprese in tutto il periodo considerato è stata la crescita degli investimenti (nelle loro varie tipologie). I dati macroeconomici dei vari settori economici evidenziano una sostanziale stagnazione dell'accumulazione nell'ultimo decennio, con una forte caduta dopo il 2007, anche nell'industria mani-

<sup>26</sup> La deducibilità parziale dell'Irap è stata introdotta dall'articolo 6 del D.L. 185/2008 (L. 2/2009) e riguardava originariamente le imprese con costo del lavoro e interessi passivi non nulli.

fatturiera, dove gli investimenti tra il 2000 e il 2009 sono scesi in termini reali del 22%.

A tal proposito, l'ultima indagine MET (condotta negli ultimi mesi del 2011) fornisce alcune informazioni più recenti. Alle imprese del campione è stata infatti rivolta una domanda sull'attività di investimento nell'ultimo triennio.

Confrontando le risposte con l'analogha domanda rivolta per il 2008 e il 2009 (Tabella 7) è possibile rilevare la caduta<sup>27</sup> del numero di imprese che hanno risposto positivamente (in aggregato, dal 35% del 2008 al 24% del 2011): la situazione appare meno grave per quelle di maggiore dimensione (dal 67 al 65%), mentre il peggioramento più consistente si vede tra le piccole (dal 56 al 42%). La situazione meno sfavorevole è quella delle medie imprese, confermando i risultati di altre indagini che rilevano come le imprese meno toccate dalla crisi si trovino in questa categoria dimensionale.

**Tabella 7.** Percentuale di imprese che ha dichiarato di aver realizzato investimenti nell'ultimo triennio

	2011	2009	2008
	%	%	%
Totale	24.3	35.6	34.7
Micro: 1-9 addetti	22.6	34.4	32.8
Piccole: 10-49 addetti	42.5	48.2	55.6
Medie: 50-249 addetti	59.0	58.4	66.6
Grandi: 250 addetti	65.2	68.9	66.7

Fonte: Banca dati MET.

Le ripetute modifiche del prelievo (aliquote e struttura) degli ultimi tre lustri non sembrano essere state decisive per una ripresa significativa del processo di accumulazione, nonostante gli effetti indotti sulla struttura finanziaria.

La riduzione del livello del prelievo (principalmente per Ires o Irpef/Ire e Irap) e l'incoraggiamento dell'autofinanziamento possono eser-

<sup>27</sup> La domanda è: l'impresa ha realizzato investimenti materiali o immateriali nell'ultimo triennio?

citare un effetto benefico sulle decisioni di investire; tuttavia questo effetto può essere minore di quello esercitato da altre variabili. Stime econometriche condotte su dati di imprese italiane mostrano che l'influenza di tali fattori è limitata rispetto a quella esercitata dalla crescita del fatturato (Crespi e altri, 2009). Le riforme fiscali possono, nell'attuale fase del sistema economico, attenuare le conseguenze della crisi delle vendite, ma non sono sufficienti a determinare una crescita del potenziale produttivo.

## 5 Conclusioni

L'elevata instabilità della disciplina dell'imposizione dei redditi di impresa, particolarmente accentuata negli ultimi tre lustri, non sembra essersi accompagnata a risultati apprezzabili nella crescita dell'economia. La “neutralità” del prelievo rispetto alle scelte economiche di impresa, anche se molto enfatizzata, non sembra, però, essere stata rispettata lungo tutto il periodo considerato, caratterizzato da successive riforme orientate in direzioni diverse. La stessa instabilità normativa può avere effetti negativi sulle decisioni di investimento: l'investitore estende i suoi calcoli su un orizzonte temporale pluriennale e l'esperienza dei continui cambiamenti rende più incerta la previsione dei risultati netti attesi dall'impiego del capitale. La strutturazione di questo tipo di prelievo in modo da minimizzarne gli effetti sulla crescita può essere agevolata da un assetto orientato verso la neutralità rispetto alle scelte di finanziamento e di combinazione produttiva, nei modi suggeriti dalle proposte e dalle esperienze ricordate. Tuttavia, poiché un maggior tasso di crescita del prodotto richiede una più intensa attività di accumulazione, sembrerebbe opportuno, in questa lunga fase, prima di stasi e ora di caduta degli investimenti, orientare esplicitamente le modifiche tributarie verso la ripresa di questa attività. L'attuale libertà di stabilire gli ammortamenti va in questa direzione. Inoltre, l'introduzione dell'ACE “incrementale” può rendere opportuno legare più strettamente il beneficio all'attuazione di investimenti (materiali e immateriali), almeno per le imprese non finanziarie. Va comunque ricordato che le decisioni di investimento sono più fortemente influenzate dalle attese di

sviluppo del fatturato; non si può, quindi, aspettare dalla riforma del prelievo sui risultati economici di impresa un contributo decisivo per la ripresa della crescita, che dipende maggiormente da altre caratteristiche del sistema economico e può forse essere perseguita attraverso altre politiche (interne e internazionali).

### Riferimenti bibliografici

- Aronica, A., A. Di Majo, E. Flaccadoro, e M. Pazienza (1995), “Tassazione e riequilibrio finanziario delle imprese italiane”, in *Quaderni di politica industriale*: Mediocredito Centrale, Osservatorio sulle piccole e medie imprese.
- Autorità per l’Energia elettrica e il Gas (2011), “Segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il Gas al Parlamento e al Governo in ordine ad alcuni effetti dell’art. 7 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138”, <http://www.autorita.energia.it/allegati/segnalazioni/016-11pas.pdf>, Agosto.
- Bondonio, D. e R. Greenbaum (2006), “Do business investment incentives promote employment in declining areas? Evidence from EU Objective-2 regions”, *European Urban and Regional Studies*, vol. 13, n. 3, pp. 225–244.
- Cannari, L., L. D’Aurizio, e G. De Blasio (2006), “The effectiveness of investment subsidies: evidence from survey data”, *Occasional Papers Banca d’Italia*, vol. 4.
- Ceriani, V. e D. Franco (2011), “Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla riforma fiscale e assistenziale”.
- Cipollone, P. e A. Guelfi (2006), “Financial support to permanent jobs. The Italian case”, *Politica economica*, vol. 22, n. 1, pp. 51–76.
- Corte dei Conti (2011), “Relazione annuale”.
- Crawford, C. e J. Freedman (2007), “Small business taxation, special study in selected issues undertaken for the mirrlees review”.
- Crespi, F., A. Di Majo, e M. Pazienza (2009), “La riforma italiana della tassazione delle imprese e i suoi effetti sulle decisioni di investimento”, *Economia Pubblica*, vol. XXXIX, n. 3/4, pp. 91–115.



- Crespi, F. e A. Di Majo (2008), “La tassazione delle imprese nella Legge Finanziaria 2008”, in G. Trupiano (a cura di) *La Legge Finanziaria 2008*: Aracne editrice.
- Crespi, F. e G. Scellato (2010), “Ownership Structure, Internal Financing and Investment Dynamics”, *The Manchester School*, vol. 78, n. 3, pp. 242–258.
- De Mooij, R. e M. Devereux (2011), “An applied analysis of ACE and CBIT reforms in the EU”, *International Tax and Public Finance*, vol. 18, n. 1, pp. 93–120.
- Devereux, M., B. Lockwood, e M. Redoano (2008), “Do countries compete over corporate tax rates?”, *Journal of Public Economics*, vol. 92, n. 5-6, pp. 1210–1235.
- Di Majo, A. (2010), “La manovra finanziaria e le imprese”, in G. Trupiano (a cura di) *La manovra finanziaria per il 2010*: Aracne editrice.
- Di Majo, A., A. Citton, e F. Crespi (2011), “La struttura della tassazione dei risultati economici d'impresa: *plus ça change, plus c'est la meme chose?*”, in G. Trupiano (a cura di) *La manovra finanziaria 2011–2013*: Aracne editrice.
- Di Majo, A. e A. Citton (2009), “La tassazione delle imprese”, in G. Trupiano (a cura di) *La legge finanziaria 2009*: Aracne editrice.
- Pedone, A. e F. Gallo (2011), *Imposte e sviluppo economico*: Laterza.
- Visco, V. (2011), “L'evoluzione dell'imposta sulle società in Italia”, *Politica economica*, vol. 27, n. 1, pp. 5–24.